



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 38/CSAT del 31 marzo 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. De Vincentiis; Dott. C. Marano; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cuomo.**

**Ricorso della società SALZANO TEAM CALCIO in riferimento al C.U. n. 64 D.P. Salerno del 17.03.2022.**

**Gara – R. Cava 2000 / Salzano Team Calcio del 12.03.2022 – Campionato 3<sup>a</sup> Cat. – girone “A”**

La Salzano team calcio ASD proponeva reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 64 del 17.03.2022 del D.P. di Salerno il quale comminava la squalifica di 4 giornate al tesserato Boffardi Attilio per reiterate ingiurie e minacce nei confronti del Direttore di gara, di 4 giornate al tesserato Villacaro Antonio per ingiurie nei confronti del direttore di gara spingendolo e di 2 giornate al dirigente Boffardi Gennaro in quanto, al termine della gara, chiedeva al direttore di gara di non riportare sul referto l'espulsione del calciatore Villacaro Antonio. A fondamento del reclamo la Società Salzano team calcio ASD nel richiedere la revoca delle sanzioni inflitte ovvero la riduzione delle stesse specifica che il dirigente Boffardi Gennaro non ha mai richiesto al direttore di gara di non annotare nel referto l'espulsione del calciatore Villacaro Antonio, al contrario, al momento della riconsegna dei documenti al passaggio di un tesserato della Società Salzano team calcio ASD, resosi protagonista di una scorrettezza in campo, chiedeva a quest'ultimo di scusarsi col direttore di gara non richiedendo mai allo stesso di non riportare sul referto la relativa espulsione. Inoltre, la Società afferma che la sanzione nei confronti del giocatore Boffardi Attilio risulta essere sproporzionata in quanto seppur si ammetta che il giocatore si sia rivolto al direttore di gara in modo “scomposto” non solo è stato prontamente sostituito dal proprio allenatore ma che le veemenze verbali che lo stesso ha pronunciato non si possano configurare alla stregua di mere ingiurie e/o minacce nei confronti del direttore di gara. Infine, nei confronti del tesserato Villacaro Antonio la Società Salzano team calcio ASD ammette che il calciatore abbia protestato nei confronti della decisione del direttore di gara appoggiandogli le mani all'altezza del petto senza mai però spingerlo. La corte sportiva d'appello ritenuto che il referto di gara, fonte prova piena e privilegiata riferisce circostanze diverse in ordine a quanto reclamato. **P.Q.M., La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 64 del 17.03.2022; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cuomo.**

**Ricorso della società POTENZA CALCIO in riferimento al C.U. n.16/SGS Femminile del 15.03.2022.**

**Gara – Napoli Femminile / Potenza Calcio del 12.03.2022 – Campionato Regionale Under 15 Femminile.**

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito i rappresentanti della società, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, come la stessa reclamante ha sottolineato, la sanzione impugnata è corretta sotto il profilo giuridico-normativo. Che la seconda rinuncia della partita della società reclamante deve ritenersi giustificata dalle circostanze indicate dalla predetta società nel proprio reclamo, pe cui non può dubitarsi che nella fattispecie in esame si è trattato di una rinuncia alla disputa della gara. Conseguentemente, appare corretta l'applicazione da parte del Giudice Sportivo degli art. 53 comma 2 NOIF e dell'art. 10 CGS commi 1 – 4. **P.Q.M.. la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 16/SGS del 15.03.2022; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. De Vincentiis; Dott. C. Marano; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cuomo.**

**Ricorso della società SAN VITO POSITANO 1956 in riferimento al C.U. n.24/GST del 27.01.2022.**

**Gara – Uc Givova Capri Anacapri / San Vito Positano 1956 del 22.01.2022 – Campionato di Promozione, Girone "C".**

La società Asd S. Vito Positano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.24 dell'11/3/2022, che ordina la ripetizione della gara in oggetto. Deduceva la società reclamante che palese ed indubitabile erano la sussistenza di presupposti che avevano indotto il DDG a sospendere definitivamente la gara dal momento che in considerazione della testata con cui era stato attinto dal calciatore Parlato, la stessa non era più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara. Deduceva ancora la società reclamante che l'indagine effettuata dalla Procura Federale appare del tutto insufficiente ed approssimativa fondata esclusivamente sull'esame di un filmato, peraltro proveniente da una emittente non autorizzata. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo e conseguente annullamento della delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.24 dell'11/3/2022. Faceva pervenire a Questa Corte la società Asd Uc Givova Capri Anacapri delle memorie difensive evidenziando la insussistenza ed infondatezza delle eccezioni formulate dalla società reclamante. A seguito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, evidenzia la società resistente che si accertava che il calciatore Parlato non colpiva il DDG con una testata per cui non veniva alterato lo stato psico-fisico dello stesso. Concludeva la società resistente per il rigetto del reclamo confermando la delibera del Gst che dispone la ripetizione della gara. La CSAT, letto il reclamo, le memorie difensive, gli atti ufficiali e la relazione del Procuratore Federale, che viene acquisita agli atti ufficiali, ritiene il reclamo così come proposto non meritevole di accoglimento. La Procura Federale, a seguito della visione del filmato nonché delle dichiarazioni rese in sede di audizione dagli assistenti, il DDG, è pervenuta alla conclusione che il calciatore Parlato, pur tenendo un comportamento scorretto nei confronti

del DDG, non ha attinto lo stesso con una testata tant'è che l'arbitro, come dichiarato dagli assistenti, raggiungeva il proprio spogliatoio dapprima a passo spedito e successivamente di corsa dimostrando così di non avere subito alcun danno fisico. Peraltro il DDG non faceva ricorso né alle cure del 118 presente sul campo né successivamente è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso di alcun nosocomio. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n.24/GST dell'11.03.2022; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cuomo.**

**Ricorso della società CALPAZIO in riferimento al C.U. n. 130 del 17.03.2022.**

**Gara – Salernum Baronissi / Calpazio del 12.03.2022 – Campionato di Eccellenza, Girone "C".**

La società Asd Calpazio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst della squalifica per tre giornate di gara nei confronti del calciatore Sene Pape Ousmane il quale, alla modifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, profferiva nei confronti del DDG frasi irriguardose ed offensive. Deduceva la società reclamante che il calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al DDG solo per chiedere spiegazioni ma non proferiva alcuna frase offensiva e/o irriguardose. Concludeva la società reclamante, anche sulla scorta di fattispecie analoghe giudicate in modo diverso dal Giudice Sportivo, per l'accoglimento del reclamo e il conseguenziale annullamento della squalifica, in via graduata, attese le attenuanti di cui all'art. 13, comma 1 CGS, per la rideterminazione e/o diminuzione della squalifica. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante, rilevato che negli atti ufficiali è allegato il rapporto di gara del Commissario di Campo nel quale è riportato che il calciatore, nel lasciare il terreno di gioco, apostrofava l'arbitro con frasi irriguardose e/o offensive; rilevato che il referto di gara, unitamente agli atti redatti dagli assistenti e dai commissari ad esso allegati, costituiscono fonte primaria e privilegiata, così provvede.

**P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n.130 del 17.03.2022; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. P. Amodio; Avv. N. Cuomo.**

**Ricorso della società REAL GRAZZANISE in riferimento al C.U. n.39 D.P. Caserta del 17.03.2022.**

**Gara – Altetico Sparanise / Real Grazzanise del 14.03.2022 – Campionato di Terza Cat., Girone "A".**

La società Real Grazzanise proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) giornate di gara inflitta al calciatore Pensosi Alessandro nonché avverso l'ammenda di euro 350,00 inflitta alla società per comportamento antisportivo dei propri sostenitori. Tale ultima sanzione veniva aggravata per la mancata collaborazione dei dirigenti della società. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore appariva eccessiva dal momento che quest'ultimo si era limitato a riferire al DDG di

attendere qualche minuto per consentire ai propri compagni di terminare il riscaldamento pre-partita. In relazione, poi, all'ammenda, la società reclamante ritiene anche tale sanzione eccessiva rispetto ai fatti per come verificatisi. In realtà le proteste dei tifosi della società reclamante erano state determinate da atteggiamenti antisportivi e provocatori tenuti da tesserati della squadra avversaria. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Pensosi Alessandro o, in via gradata, per una riduzione così come chiedeva l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene che la sanzione della squalifica per tre (3) giornate al sig. Pensosi Alessandro sia estremamente severa non rincorrendo nella fattispecie l'aggravante dell'atteggiamento minaccioso, mentre appare congrua l'ammenda di euro 350,00, alla luce dei comportamenti tenuti dai propri tesserati dalla società reclamante analiticamente descritti dal DDG nel supplemento di referto. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pensosi Alessandro a due (2) giornate effettive di gara, conferma per il resto la pubblicazione del C.U. n. 39 D.P. Caserta del 17/3/2022, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI il 31 marzo 2022.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**